

COMUNICATO STAMPA

Treviso, 20.2.2006

De'Longhi S.p.A.: il C.d.A. approva la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

A seguito della scadenza dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli azionisti di De'Longhi S.p.A. in data 28 aprile 2004 per una durata di diciotto mesi, senza che peraltro il Consiglio di Amministrazione della Società abbia in tale periodo ritenuto opportuno avvalersene, il Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. ha oggi deliberato – tra l'altro – di richiedere alla prossima Assemblea una nuova autorizzazione. La proposta autorizzazione, come di consueto, consentirà agli Amministratori, se lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, di disporre di un'opportunità di investimento in relazione all'andamento delle quotazioni di borsa e all'entità della liquidità disponibile, o di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di progetti industriali o in esecuzione di eventuali piani di *stock option* approvati dall'Assemblea.

La proposta autorizzazione, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare, ha ad oggetto l'acquisto di un ammontare complessivo di azioni proprie non superiore al 10% del capitale sociale (la Società non ha attualmente in portafoglio alcuna azione propria), nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli Articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/99, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'Articolo 132, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento

dell'operazione. Il prezzo unitario di acquisto sarà, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% e, come massimo non superiore del 5% al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

L'autorizzazione verrà inoltre richiesta anche per la disposizione delle azioni proprie in portafoglio, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare, da effettuarsi nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, ai blocchi, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali, per un corrispettivo unitario che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di eventuali piani di *stock option* approvati dall'Assemblea.